

Manovra/2

DATASTAMPA6901

La Super Irap per le banche colpisce le holding industriali

Luca Gaiani

— a pag. 32

L'IMPOSTA REGIONALE

Super Irap per le banche applicabile anche alle holding industriali

**Esclusa
invece
l'estensione
della stretta
sulla
deduzione
degli interessi
passivi
per gli esercizi
dal 2026
al 2029**

Super Irap dal 2026 per società di partecipazioni industriali e finanziarie. L'aumento di due punti dell'aliquota regionale, applicabile alle banche e alle assicurazioni in forza del disegno di legge di Bilancio 2026, colpisce anche le holding, che già dovranno fare i conti con la tassazione integrale dei dividendi da partecipate sotto soglia 10%.

Holding e Irap

Le società di partecipazione non finanziaria (le tipiche holding di famiglia), come definite dall'articolo 162-bis, lettera c), del Tuir, determinano la base imponibile Irap con la disciplina prevista dall'articolo 6, comma 9, del Dlgs 446/1997.

In pratica, le holding aggiungono al valore della produzione, determinato con le regole delle società di capitali (articolo 5 del Dlgs 446/1997) il saldo tra interessi attivi e interessi passivi. Questi ultimi concorrono alla determinazione dell'imponibile limitatamente al 96% dell'ammontare iscritto nel conto economico.

Sempre ai fini Irap, le società di partecipazione calcolano l'importo da versare, non già con l'aliquota ordinaria del 3,9 per cento (più eventuali maggiorazioni previste dalle singole Regioni), ma con quella prevista dall'articolo 16, lettera b), del Dlgs 446/1997, che riguarda indistintamente tutti i soggetti dell'articolo 6, cioè banche, intermediari finanziari, e, appunto, holding. Pertanto, fino a oggi, le holding hanno assoggettato l'imponibile regionale alla aliquota del 4,65% (sempre più eventuali maggiorazioni previste nella propria Regione).

Aliquota al 6,65%

L'articolo 21 del disegno di legge di Bilancio 2026, il cui testo è stato depositato ieri al Senato per l'avvio dei lavori parlamentari, stabilisce che, per i periodi di imposta 2026, 2027 e 2028, le aliquote di cui all'articolo 16, comma 1-bis, lettere b) e c), del Dlgs 446/1997 sono incrementate di due punti percentuali. La norma, indirizzata prevalentemente a banche e assicurazioni, colpisce anche le holding industriali (come quelle di partecipazione finanziaria) dato che la lettera b) del citato comma 1-bis richiama indistintamente tutti i contribuenti elencati nell'articolo 6 (tra cui, al comma 9, le holding).

La disposizione prevede anche una applicazione anticipata della maggior aliquota, obbligando i contribuenti a rideterminare figurativamente al rialzo l'acconto storico del 2026, come se la norma fosse già stata in vigore nel 2025.

Non riguarda invece le holding la stretta introdotta dall'articolo 33 del disegno di legge che prevede, per gli esercizi dal 2026 al 2029, una deduzione limitata al 96% per gli interessi passivi (articolo 96 Tuir) nella determinazione del reddito di impresa (Ires).

Questa penalizzazione è infatti espressamente introdotta solo per gli «intermediari finanziari», categoria che, ai fini delle imposte sui redditi, trova la sua definizione nell'articolo 162-bis, comma 1, lettera a), del Tuir, mentre le holding, come ricordato, sono individuate dalle successive lettere b) e c).

Dividendi, necessario differenziare le soglie

Le holding subiscono invece l'incremento (dall'1,2% al 24%) della tassazione dei



dividendi distribuiti da partecipate di cui
detengono meno del 10% del capitale.

Questa disposizione, già criticata da più
parti per gli effetti di doppia tassazione
economica che produrrà, non tiene inoltre
conto del peso assai differente rappresentato
da una percentuale del 10% se riferita a
società con azioni quotate oppure a società
non quotate.

Sarebbe dunque opportuno che, quanto
meno, la soglia di qualificazione venisse
drasticamente ridotta per le società con azioni
quotate come previsto, ad esempio,
dall'articolo 177, comma 2-bis, per i
conferimenti a realizzo controllato.

—**Luca Galani**

© RIPRODUZIONE RISERVATA